

PRESIDENZIALE N. 15/23/PRES

**PARERE ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO IN MERITO AL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DI POLIFRA S.R.L. IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI
SCORRETTE**

PS/12572

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito, Autorità);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” (di seguito, Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la nota pervenuta in data 10 agosto 2023 al prot. n. 211943 dell’Autorità, con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, AGCM) ha chiesto, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice, il parere di questa Autorità rispetto a una pratica commerciale della società Polifra S.r.l. (di seguito Polifra o il Professionista) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b, del Codice, attivo nel settore di trasformazione della carta ad uso igienico e domestico;

VISTA la comunicazione del 16 maggio 2023, di avvio del procedimento istruttorio PS/12572, con la quale AGCM ha reso noto al Professionista che, a seguito della richiesta di intervento del Tržni inšpektorat Republike Slovenije (autorità slovena per la tutela del consumatore) e delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice, è emerso che il Professionista, tramite *Internet*, avrebbe posto in essere un presunto comportamento commerciale scorretto inerente a comunicazioni commerciali ingannevoli;

TENUTO CONTO che nella su riportata nota di comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS/12572 AGCM evidenzia che, a seguito della richiesta di intervento del Tržni inšpektorat Republike Slovenije e delle informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice, sarebbe emerso che il Professionista riporta l’indicazione “100 metri” sulla confezione del monorotolo compatto da cucina a marchio Deljs, nonché sul catalogo visionabile sul sito aziendale, all’indirizzo http://www.polifra.it/download/Catalogo_Deljs.pdf, indicazione che risulterebbe contraddetta da un rapporto di prova allegato all’istanza della predetta autorità slovena attestante una minore lunghezza;

CONSIDERATO che, secondo AGCM, i comportamenti su riportati potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lett. b), in quanto le asserzioni impiegate dal professionista appaiono idonee a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura

commerciale che non avrebbe altrimenti preso in relazione ad una caratteristica rilevante del prodotto, quale è la lunghezza di un rotolo di carta per cucina;

VISTA la documentazione trasmessa dall'AGCM in allegato alla richiesta di parere relativa ai comportamenti del Professionista;

RITENUTO opportuno, anche alla luce del novellato articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice, che il parere sul caso di specie sia reso all'AGCM ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del medesimo Codice, riportando le valutazioni di questa Autorità in relazione all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica;

RILEVATO che la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni attuate dai Professionisti tramite *Internet*;

CONSIDERATO che *Internet* è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento;

RILEVATO che, in base a quanto riportato nell'osservatorio sulle comunicazioni di questa *Autorità*, i dati sull'accesso ai siti/app dei principali operatori evidenziano un numero mensile di utenti unici¹ che si sono collegati a *Internet* nel primo trimestre del 2023 compreso tra 43,8 e 44,0 milioni su base mensile (tra 44,3 e 45,0 milioni nel primo trimestre del 2022), con circa 68 ore e 15 minuti² complessive trascorse, in media, da ciascun utente navigando su *Internet*; di questi, a marzo 2023, 43,0 mln hanno usato Google (43,2 milioni nello stesso mese del 2022), 38,8 mln Meta Platforms (39,2 milioni nello stesso mese del 2022), 35,7 milioni Amazon (34,4 milioni nello stesso mese del 2022). In aggiunta, il numero di utenti unici dei siti/app di *e-commerce* varia, nel primo trimestre del 2023, tra 37,7 e 38,0 mln (tra 36,4 e 37,2 milioni nel primo trimestre del 2022), con una media di 2 ore e 29 minuti³ trascorse da ciascun utente navigando su tali siti/APP di e-commerce;

CONSIDERATO che, con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni lette nel sito utilizzato dal Professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale delle comunicazioni su citate;

RITENUTO, pertanto, che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie, *Internet* sia strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere a questa Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

¹ Numero di utenti/persone diverse che hanno visitato qualsiasi contenuto di un sito Web, una categoria, un canale o un'applicazione durante il periodo di riferimento.

² Dato riferito al mese di marzo 2023.

³ Dato riferito al mese di marzo 2023.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DECRETA

di esprimere parere nei termini di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella